

# Comune di MORMANNO



## IMU IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA VERSAMENTO 1ª RATA 2014

Visto l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

### SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 16 GIUGNO  
2014**

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2014.

**Sono soggetti passivi IMU** il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

**L'imposta è dovuta** per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, **l'IMU non si applica al possesso dei seguenti immobili:**

- abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione di imposta;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO SU ABITAZIONI PRINCIPALI (cat. A1, A8, A9) dovrà essere effettuato sull'aliquota stabilita con deliberazione di consiglio comunale n. 05 del 28/04/2014 pari al: 7,60 PER MILLE;**

### DETRAZIONE

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (cat. A1, A8, A9) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione

## FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale non è dovuta a decorrere dall'anno 2014 l'imposta municipale propria.

I terreni agricoli sono esenti qualora inseriti nell'elenco comuni di cui al decreto ministeriale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legge 16/2012.

### ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "IMU" dovrà essere effettuato in **2 rate (prima rata, 50 %, entro 16 Giugno- seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).**

Il calcolo dell'imposta "IMU" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune con deliberazione di consiglio comunale n. 05 del 28/04/2014:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.	7,60 per mille
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.	4,00 per mille
3	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.	7,60 per mille
4	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.	7,60 per mille
5	Immobili locati	7,60 per mille
6	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata ( art. 2 regolamento comunale)	4,00 per mille

Entro il 16 Dicembre 2014 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

### CALCOLO

(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = <b>IMPONIBILE</b>	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
	A/10 e D/5	80
	B	140
<b>Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €</b>	C/1	55
454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata	C/3; C/4, C/5	140
477,21 € x 160 = <b>76.353,60 € Imponibile IMU</b>	D (escluso D/5)	65
76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota) = <b>580,29 € IMU ANNUA</b>		

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

### CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE F735

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24


DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	COMUNE	STATO
IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	3912	-
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO		3925
IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE	3930	
IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili	3916	
IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati	3918	

### ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

#### SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: 10,30 – 12,30 LUNEDI' – MERCOLEDI- VENERDI

Dalla residenza comunale, li 26/05/2014



Il Responsabile del servizio

Dott. Luigi PRESTA

# Comune di MORMANNO



## TASI TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI VERSAMENTO 1ª RATA 2014

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

### SI INFORMA CHE

**ENTRO IL 16 GIUGNO  
2014**

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente TASI – dovuta per l'anno d'imposta 2014.

**Sono soggetti passivi TASI** i possessori ovvero i detentori a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, ed aree edificabili, come definite ai fini dell'IMU (in ogni caso viene escluso il possesso di terreni agricoli).

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico (Portale del federalismo locale) la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote.

### FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - TERRENI AGRICOLI

Ai sensi dell'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si applica un'aliquota comunque non superiore allo 0,1%. La TASI non si applica ai terreni agricoli.

### ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Il pagamento "TASI" dovrà essere effettuato **in 2 rate (prima rata, 50 %, entro 16 Giugno– seconda rata, a conguaglio, entro 16 Dicembre).**

Il calcolo dell'imposta "TASI" per la RATA DI ACCONTO dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote:

1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	1 PER MILLE
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	1 PER MILLE
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 PER MILLE
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	1 PER MILLE
5	Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	1 PER MILLE
6	Immobili locati	1 PER MILLE

## DETRAZIONI E RIPARTIZIONE TRIBUTO

- Non è stata prevista detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e pertinenze della stessa;
- Nel caso l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 % dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

### CALCOLO

La base imponibile TASI è calcolata nel seguente modo:	CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale = <b>IMPONIBILE</b>	A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7	160
<b>Es.</b> categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €	A/10 e D/5	80
454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata	B	140
477,21 € x 160 = <b>76.353,60 € Imponibile TASI</b>	C/1	55
76.353,60 € x 2,5‰ (o altra aliquota) = <b>190,88 € TASI ANNUA</b>	C/3; C/4, C/5	140
	D (escluso D/5)	65

Per le AREE FABBRICABILI la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

### CODICI PER IL VERSAMENTO

CODICE CATASTALE DEL COMUNE F735

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili	3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati	3961

### ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

#### SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: LUNEDI- MERCOLEDI- VENERDI : ORE 10,30- 12,30

Dalla residenza comunale, li 26/05/2014.....

Timbro


Il Responsabile del servizio

Dott. Luigi PRESTA

# Comune di MORMANNO



## TARI TARIFFA SUI RIFIUTI VERSAMENTO 1<sup>a</sup> RATA



### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Visto l'art. 1, commi da 639 a 714, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

### INFORMA CHE

**ENTRO IL 16 GIUGNO  
2014**

**deve essere effettuato il  
versamento della prima rata  
TARI**

Per l'anno 2014 il versamento è da eseguirsi in n. 02 rate di uguale importo scadenti il:

- 16 GIUGNO 2014;
- 16 DICEMBRE 2014;

### MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il contribuente ha facoltà di effettuare il versamento tramite modello F24 o tramite bollettino di conto corrente postale.

numero di conto corrente: 12598892 intestato COMUNE DI MORMANNO – SERVIZIO TESORERIA”.

### CODICE TARI PER IL VERSAMENTO CON MODELLO F24


DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO
TARI- taxa sui rifiuti art. 1, c. 639, L. n. 147/2013	3944

### CODICE CATASTALE DEL COMUNE PER IL VERSAMENTO TARI F735

#### SPORTELLO INFORMAZIONI

Per una corretta applicazione dell'imposta, si informa che gli sportelli del Servizio tributi osservano il seguente orario: LUNEDI- MERCOLEDI – VENERDI : 10,30- 12,30

Dalla residenza comunale, li 26/05/2014



Il Responsabile del servizio

Dott. Luigi PRESTA